

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**
Via Bologna, 148 TORINO

Delibera del Direttore Generale n. 87 del 07/04/2020

Direttore Generale - Dott. Angelo Ferrari

Proposta n. 108 del 07/04/2020

Oggetto: Approvazione Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101.

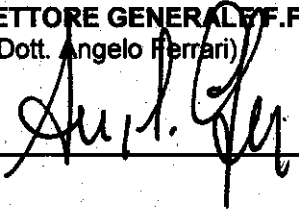
Il Direttore Generale facente funzione Dott. Angelo Ferrari, titolare dell'ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

- esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile della Struttura proponente che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto;
- ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 13 del 6 ottobre 2014;
- sentito il parere consultivo del Direttore Amministrativo Dott. Bruno Osella, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 9 comma 4 dell'accordo tra le Regioni, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 13 del 6 ottobre 2014

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta appresso riportata e di disporre l'esecuzione e la pubblicazione all'albo dell'Istituto per 10 giorni consecutivi
(allegato 1 composto da nr. 12 pagine)

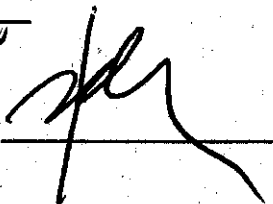
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Angelo Ferrari)



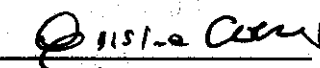
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Bruno Osella)

Presente

Favorevole



Il presente atto è immediatamente eseguibile - Pubblicato all'Albo dell'Istituto il 07/04/2020
Il Responsabile della S.S. Servizi Generali
(Dott.ssa Cristina Cerutti)



Approvazione Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101.

IL DIRETTORE GENERALE FACENTE FUNZIONE

- Constatato che è vacante l'ufficio del Direttore Generale dell'Istituto;
- rilevato che il D.Lgs.n.502 del 30.12.1992 all'art.3 comma 6 dispone che "...in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età...";
- richiamata la delibera n.1 del 07/01/2019 "Presa d'atto vacanza dell'ufficio del Direttore Generale e conseguente esercizio delle funzioni in capo al Direttore Sanitario Dott. Angelo Ferrari";
- visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e il D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101;
- valutata la necessità, in applicazione della suddetta normativa, di dotare l'Istituto di uno specifico Regolamento Privacy;
- considerato che, con nota prot.n.0003690, in data 2 aprile u.s. la bozza del Regolamento è stata trasmessa alle RSU che hanno condiviso il documento con alcune osservazioni che sono state recepite nella stesura definitiva dello stesso;
- visto il Regolamento Privacy, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A composto da n.10 pagine);
- preso atto del parere favorevole del DPO (Data protection officer)

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il Regolamento Privacy (Allegato A) ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101;
- di pubblicare sul sito dell'Istituto nella sezione privacy policy il presente Regolamento e di dare mandato agli uffici preposti di pubblicizzare i contenuti dello stesso.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

REGOLAMENTO PRIVACY

ALLEGATO.....¹..... ALLA PROPOSTA N.¹⁰⁸.....
DI DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N.⁸⁷..... DEL^{4/4/2020}.....
COMPOSTO DA N.¹⁰..... PAGINE

SOMMARIO

Introduzione	2
1. Oggetto	2
2. Finalità	2
3. Formazione	2
4. Titolare del trattamento	3
5. Designati e incaricati	3
6. Compiti dei designati alla protezione dei dati personali	3
7. Nomina e compiti degli incaricati del trattamento	3
8. Responsabili del Trattamento	4
9. Incaricati esterni del trattamento	4
10. Amministratore di sistema	5
11. Data Protection Officer (DPO)	5
12. Privacy Office	5
13. Principi applicabili al trattamento dei dati personali	5
14. Liceità del trattamento	6
15. Trattamento dei dati personali	6
16. Trattamento di categorie particolari di dati personali	7
17. Il trattamento dei dati del personale in servizio presso l'Azienda	8
18. Registro delle attività di trattamento	8
19. Diritti dell'interessato, informative, accesso ai dati personali	8
20. Violazione dei dati personali (data breach)	8
21. Norma Finale	9

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento sulla privacy è in applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 (c.d. Codice privacy), del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 10 agosto 2018 n° 101. Questo documento si è reso necessario per tradurre operativamente gli adempimenti richiesti dalle normative nazionali ed europee, dalle direttive e linee guida del Garante privacy.

Le disposizioni del presente regolamento non sostituiscono né modificano quanto contenuto nelle vigenti normative in materia di protezione di dati personali, ma attuano adattando all'organizzazione e allo statuto dell'Azienda i principi emanati dal legislatore e i provvedimenti del Garante.

Il regolamento è sottoposto ad aggiornamento periodico in linea con le novità normative, giurisprudenziali e con le pronunce del Garante privacy.

In un sistema tecnologico sempre più evoluto ed "invasivo" è necessario salvaguardare il diritto alla privacy che è un diritto inviolabile della persona garantito dalla nostra carta costituzionale. L'Azienda si impegna a promuovere la cultura legata alla privacy tra i dipendenti dell'Istituto, ciò non solo per adempiere a obblighi di legge, ma per salvaguardare un diritto alla riservatezza dei dati personali contribuendo in tal modo a rafforzare un rapporto di fiducia tra gli operatori e tra questi e l'utenza e i fornitori.

1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina all'interno dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 10 agosto 2018 n° 101, nonché dal Decreto legislativo del 30/06/2003 n° 196.

2. FINALITÀ

L'Istituto garantisce che il trattamento dei dati, a tutela delle persone fisiche, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o della loro residenza.

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale sancito nella Costituzione italiana all'articolo 12 *"Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni"* e nell'art 8 paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'UE *"Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano."*

3. FORMAZIONE

L'Azienda sostiene e promuove attività dirette alla conoscenza e sensibilizzazione su tematiche relative al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Al dipendente, a tempo indeterminato o determinato, borsista o ricercatore, al momento dell'assunzione sarà consegnata copia del presente regolamento e delle *Istruzioni In Materia di Privacy*, sarà specificato nel contratto di lavoro la presa visione di tali documenti, che saranno pubblicati sul sito intranet dell'Azienda.

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle D'Aosta (d'ora in poi anche definita "Azienda") in qualità di Legale Rappresentante

5. DESIGNATI E INCARICATI

Il Titolare del Trattamento, in considerazione della complessità e della molteplicità delle funzioni Istituzionali dell'Azienda, nomina i designati alla protezione dei dati personali; questi sono sempre individuati nelle persone dei Responsabili di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice in Staff al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo.

I Designati nominano (con atto protocollato indirizzato al Titolare del trattamento) gli incaricati del trattamento e forniscono loro le istruzioni operative per lo svolgimento delle loro funzioni.

6. COMPITI DEI DESIGNATI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Designato alla protezione deve:

1. impartire disposizioni, curare la formazione e l'aggiornamento dei loro propri incaricati al trattamento dati;
2. osservare le disposizioni del presente regolamento e delle *Istruzioni in Materia di Privacy* vigente, del Garante alla protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite dal titolare. Proporre con l'assistenza del DPO le eventuali innovazioni, modifiche e/o integrazioni alle procedure;
3. adottare idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale
4. assistere il titolare e il DPO con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato
5. contribuire alle attività di verifica del rispetto dei regolamenti, comprese le ispezioni interne o esterne.

Il designato al trattamento dei dati personali, nell'espletamento della sua funzione, collabora con il DPO al fine di:

1. comunicare tempestivamente, l'inizio di ogni nuovo trattamento, la cessazione o la modifica dei trattamenti in atto, nonché ogni notizia rilevante ai fini dell'osservanza degli obblighi dettati dagli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679 riguardanti:
 - a. l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
 - b. la notificazione di (una) ogni violazione dei dati personali al Garante della privacy
 - c. la comunicazione di (una) ogni violazione dei dati personali all'interessato
 - d. la redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
 - e. la consultazione preventiva
2. predisporre le informative previste, verificarne il rispetto e fornire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del registro dei trattamenti;
3. segnalare al DPO ogni modifica all'interno delle strutture organizzative dell'Istituto o all'esterno relativamente a quei soggetti che trattano dati per conto dell'Azienda (responsabili esterni);
4. Informa il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza dell'avvenuta violazione dei dati personali.

7. NOMINA E COMPITI DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Ogni dipendente preposto ad un determinato servizio e tenuto ad effettuare operazioni tecniche di trattamento è da considerare, a tutti gli effetti "Incaricato".

La designazione dell'*incaricato al trattamento dei dati personali* è di competenza del *Designato alla protezione dei dati personali*; la nomina è effettuata per iscritto e individua puntualmente i compiti spettanti all'incaricato e le modalità cui deve attenersi per l'espletamento degli stessi, l'ambito del trattamento, conservazione e distruzione consentito.

L'incaricato collabora con il Titolare ed il Designato segnalando eventuali situazioni di rischio nel trattamento dei dati e fornendo informazione necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo. In particolare, l'incaricato deve assicurare che, nel corso del trattamento, i dati siano:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e. trattati in modo tale che venga ad essere garantita un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure organizzative e tecniche adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

L'incaricato è tenuto alla completa riservatezza sui dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento della sua attività, impegnandosi a comunicare i dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e dal Designato, nei soli casi previsti dalla legge e/o nello svolgimento dell'attività Istituzionale dell'Istituto.

L'incaricato, nello svolgimento dei propri compiti, ha il dovere di tenere aggiornato il registro dei trattamenti informatizzati, secondo le indicazioni del designato del trattamento.

8. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Tutti i soggetti che effettuano operazioni di trattamento sui dati dell'Istituto per conto e nell'interesse della stessa, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono nominati Responsabili del trattamento.

I Responsabili del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679 devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

I Trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Cosa deve prevedere il contratto è disciplinato dall'art 28 del Regolamento UE 2016/679. Nello stesso regolamento sono disciplinate le ipotesi in cui il responsabile esterno ricorra ad altro responsabile (es. sub-appalto).

9. INCARICATI ESTERNI DEL TRATTAMENTO

Tutti coloro che svolgono un'attività di trattamento dei dati, pur non essendo dipendenti dell'Istituto, devono essere considerati come incaricati esterni (a titolo esemplificativo tirocinanti, volontari, borsisti che operano temporaneamente all'interno dell'Istituto o incaricati nominati dal Responsabile del trattamento).

Questi ultimi sono soggetti agli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti gli incaricati, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati.

10. AMMINISTRATORE DI SISTEMA

L'amministratore di sistema, individuato nel dirigente della struttura semplice Gestione dei servizi informatici e telematici dell'Istituto, sovrintende alla gestione e alla manutenzione delle banche dati e, nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotato l'Istituto.

L'amministratore di sistema svolge attività quali: salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware e propone al Titolare del trattamento un documento di valutazione del rischio informatico.

L'amministratore di sistema opera nel rispetto delle "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni" emanate dal AGID, facendo tutto il necessario per raggiungere, ove possibile, i livelli Standard e Alto definiti dallo stesso documento.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, l'amministratore di sistema deve adottare sistemi idonei alla registrazione dei propri accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per non meno di 6 mesi.

L'operato dell'amministratore di sistema sarà verificato con cadenza semestrale, da parte del titolare del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure tecniche-organizzative e di sicurezza attivate rispetto all'attività di trattamento dei dati personali.

11. DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Il titolare del trattamento designa il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO). La designazione, la posizione e i compiti sono disciplinati agli artt. 37,38 e 39 del regolamento UE 2016/679.

12. PRIVACY OFFICE

Con atto del Titolare del trattamento, è costituito il gruppo di lavoro denominato "Privacy Office" con il compito di supporto al DPO e di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

13. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (**liceità, correttezza e trasparenza**)
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è conformemente all'art 89 del regolamento, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (**Principio limitazione della finalità**)
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (**principio della minimizzazione dei dati**)
- d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per le quali sono trattati (**principio dell'esattezza**);
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative

adeguate richieste dal regolamento UE a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (**principio della limitazione della conservazione**);

- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (**principio dell'integrità e riservatezza**)
- g. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi e in grado di provarlo (**principio della responsabilizzazione**)

14. LICITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è lecito solo se è nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni stabilite dal Regolamento UE all'art 6:

- a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è minore.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l'espressione "trattamento" deve intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, concernenti:

- a. la **raccolta** dei dati;
- b. la **registrazione** dei dati, cioè il loro inserimento su supporti, automatizzati o manuali, al fine di rendere i dati disponibili per successivi trattamenti;
- c. l'**organizzazione** dei dati in senso stretto, cioè il processo di lavorazione che ne favorisca, la fruibilità attraverso l'aggregazione o la disaggregazione, l'accorpamento, la catalogazione ecc.
- d. la **conservazione** dei dati alla quale la legge dedica particolari attenzioni sotto il profilo della sicurezza;
- e. la **consultazione**;
- f. l'**elaborazione** ovvero le operazioni che attribuiscono significato ai dati in relazione allo scopo per i quali essi sono stati raccolti;
- g. la **modificazione** dei dati registrati
- h. la **selezione, l'estrazione e il raffronto**, ipotesi specifiche rispetto alla categoria più generale dell'elaborazione;
- i. l'**utilizzo**;
- j. l'**interconnessione**, ovvero la messa in relazione di banche dati diverse e distinte tra loro al fine di compiere ulteriori processi di elaborazione, selezione, estrazione o raffronto;
- k. il **blocco**, ovvero la conservazione dei dati con sospensione temporanea dei trattamenti;
- l. la **comunicazione**, ovvero la trasmissione dei dati ad uno o più soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante messa a disposizione o consultazione; non è comunicazione la trasmissione dei dati allo stesso interessato, al responsabile o agli incaricati del trattamento;
- m. la **diffusione**, ovvero il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati (es: pubblicazione su siti, albi, giornali ecc.)
- n. la **cancellazione**
- o. la **distruzione**

Il trattamento dei dati personali è esercitabile solo da parte del Titolare del trattamento, dei designati, degli incaricati, dei responsabili.

16. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Solo se si verificano i seguenti casi è possibile trattare tali dati:

- a. l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al di tali dati trattamento per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto cui al paragrafo 1 art 9 Regolamento UE;
- b. il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato;
- c. il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d. il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e. il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f. il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato;
- h. il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 dell'art 9 Regolamento UE;
- i. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
- j. il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'art 89, paragrafo 1, Regolamento UE sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

17. IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA

L'Istituto tratta i dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, dei propri dipendenti, borsisti, stagisti e in genere tutti coloro che svolgono servizio presso l'Istituto, per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione o gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza.

Secondo la normativa vigente l'Azienda adotta le massime cautele nel trattamento di informazioni, personali del proprio dipendente che siano idonee a rivelare lo stato di salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche sindacali, religiose filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica.

La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, deve essere effettuata dopo un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, utilizzando, piuttosto, diciture generiche o codici numerici.

L'Istituto assolve agli obblighi di legge in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione con la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al personale.

18. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art 30 del regolamento Ue 2016/679 l'Istituto tiene un registro della attività di trattamento con le informazioni previste dallo stesso articolo.

19. DIRITTI DELL'INTERESSATO, INFORMATIVE, ACCESSO AI DATI PERSONALI

Riguardo ai diritti dell'interessato e tra questi quelli relativi alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione, alla portabilità, all'opposizione all'oblio (cancellazione); nonché le informative necessarie che il titolare deve fornire all'interessato nei casi di trattamento; nonché alle modalità di accesso ai dati personali che riguardano l'interessato, si rimanda agli artt. dal 13 al 22 del Regolamento UE.

L'Istituto predispone aggiornata modulistica disponibile sul sito istituzionale, per consentire l'esercizio dei suddetti diritti dell'interessato.

20. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

L'incaricato al trattamento appena viene a conoscenza di una violazione di dati personali, al momento del verificarsi del fatto o della scoperta, deve attivare apposita procedura di segnalazione, che prevede l'immediata comunicazione scritta ed inviata con posta elettronica al:

- Designato del trattamento (dirigente struttura complessa o semplice)
- DPO (Data Protection Officer)

La comunicazione deve riportare

- i. la natura della violazione dei dati personali;
- ii. le probabili conseguenze della violazione;
- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione

A titolo meramente semplificativo di eventi che possono comportare un data breach sono:

- a. pubblicazione di atti nella sua interezza senza omissioni di dati personali/particolari;
- b. inoltro di messaggi contenenti dati personali/particolari a soggetti non interessati al trattamento;
- c. abbandono della postazione di lavoro senza prima prendere le opportune precauzioni (riporre la documentazione, disattivare le procedure sulla risorsa informatica utilizzata ecc..) e vi è evidenza che terzi abbiano avuto accesso alle informazioni;
- d. cancellazione dei dati in modo accidentale o da parte di soggetti non autorizzati (senza possibilità di recupero)
- e. data exfiltration (copia o trasferimento non autorizzato di dati)
- f. distruzione accidentale di uno spazio di memorizzazione;
- g. smarrimento, furto di PC, e dispositivi mobili o server

21. NORVA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni), i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e il Regolamento europeo 2016/679 del 27.04.2016

Il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito di ulteriori modificazioni alla vigente normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.